



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05/10/2007

=====

ADDI' 05/10/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniolo	Assessore
POMPINI	Massimo	Vice	MANCINI	Claudio	"
ASIORRE	Bruno	Presidente	MICHELANGELO	Mario	"
BATTAGLIA	Augusto	Assessore	NERI	Luigi	"
COFFOPPELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
CAI A	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Mario	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\*

ASSENTI: POMPINI - COSTA - DE ANGELIS - MANCINI - MICHELANGELO - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 746

Oggetto:

Ratifica convenzioni n.13 e n.14 del 13 luglio 2007 stipulate con il Ministero della Salute riguardanti i progetti speciali di ricerca sanitaria finalizzata per l'anno 2006, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.362/92.





Oggetto: Ratifica convenzioni n.13 e n. 14 del 13 luglio 2007 stipulate con il Ministero della Salute riguardanti i progetti speciali di ricerca sanitaria finalizzata per l'anno 2006, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs n. 502/92.

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore alla Sanità;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;


**VISTA** la nota n. DGRST2876 del 7 Maggio 2007 della Direzione generale per la Ricerca Sanitaria e Vigilanza sugli Enti del Ministero della Salute con la quale si comunica che sono stati ammessi a finanziamento i seguenti progetti presentati dalla Regione Lazio – Assessorato Sanità quali programmi di ricerca finalizzata relativi all'anno 2006 per l'importo indicato in tabella:

TIPOLOGIA	TITOLO	FINANZIAMENTO
1	Ordinario Studio delle basi molecolari della neurodegenerazione della malattia di Alzheimer	300.000,00
2	Strategico Diagnostica ad elevata complessità e tecnologia per il monitoraggio di pazienti con patologie croniche (PS3)	1.150.000,00

**PRESO ATTO** che per tali programmi di ricerca la Regione Lazio ha provveduto alla stipula di atti di convenzione con il Ministero della Salute allo scopo di formalizzare i reciproci impegni in relazione alle specifiche attività, modalità e scadenza previste dai progetti medesimi;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dei singoli atti di convenzione tra il Ministero della Salute e la Regione Lazio, questa ultima, quale destinatario istituzionale dei finanziamenti, si impegna a garantire:

- il coerente svolgimento delle attività progettuali;
- l'acquisizione dei servizi e delle prestazioni necessari per la realizzazione dei progetti;
- il coordinamento ed il regolare svolgimento degli accordi con tutte le istituzioni coinvolte nei progetti;



746 13/07/07

llg



- l'assunzione della diretta gestione dei progetti, facendosi carico di seguirne le fasi operative e di apportare, se necessario, le dovute correzioni ai piani di esecuzione, d'intesa con il Ministero della Salute;

**RITENUTO** opportuno ratificare le convenzioni n. 13 e n. 14 del 13.07.2007 stipulate con il Ministero della Salute per l'anno 2006, allegate al presente provvedimento;

**TENUTO CONTO** che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

### DELIBERA

Di ratificare le convenzioni n. 13 e n. 14 del 13 luglio 2007 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, stipulate con il Ministero della Salute riguardanti i progetti speciali di ricerca sanitaria finalizzata per l'anno 2006.

Al fine di assicurare il compiuto e tempestivo svolgimento delle attività progettuali, sarà demandata al Direttore del Dipartimento Sociale la stipula di singoli atti di intesa con i Responsabili Scientifici ovvero con le Strutture Istituzionali incaricate di sviluppare le attività progettuali dei programmi indicati, ivi precisando, secondo quanto previsto nei piani esecutivi approvati dal Ministero della Salute, i termini e le modalità per lo svolgimento delle ricerche scientifiche nonché la consegna alla Regione Lazio dei previsti prodotti intermedi e finali.



convenzione\_13.pdf



convenzione\_14.pdf


9 OTT 2007



IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI





746  
DEL 12/01/2007



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE E LA REGIONE LAZIO PER LA  
REGOLAMENTAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI DI RICERCA SANITARIA  
FINALIZZATA RELATIVI ALL'ANNO 2006

Convenzione n. 13

Premesso che

A seguito di quanto disposto dall'art. 12 e dall'art. 12 bis del D. Lgs. 502/92, come modificato e integrato dal D. Lgs. 229/99 concernenti il finanziamento a carico del Ministero della Salute dei progetti di ricerca presentati dai destinatari istituzionali, individuati dalla normativa stessa, si rende necessario, ai fini dello svolgimento dei programmi di ricerca finalizzata per l'anno 2006, approvati dalla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria nella seduta del 4 aprile 2007, disciplinare i conseguenti rapporti di collaborazione e finanziari:

il Ministro della Salute, su proposta della competente Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria, ha stabilito nella lettera invito DGRST4/5503/P/1.9.a.b. del 9 agosto 2006 il piano di attuazione dei progetti di ricerca finalizzata 2006, individuando gli obiettivi prioritari biomedici e sanitari del Piano Sanitario nazionale suddivisi in aree d'interesse prioritario;

con la direttiva del Ministro della Salute del 24/05/2007 prot. n. DGRST.4/3453P/1.9.a.b. è stata approvata la proposta della Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria del 4 aprile 2007 in materia di utilizzo dei fondi assegnati alla ricerca per l'esercizio 2006 la quale prevede tra l'altro lo svolgimento del progetto "**Studio delle basi molecolari della Neurodegenerazione nella malattia di Alzheimer**" presentato dalla **REGIONE LAZIO**;

con D.D. del 14/12/2006 registrato dall'U.C.B. il 12/01/2007 n. 5946 è stata impegnata ed ammessa al finanziamento la somma destinata, per il corrente esercizio finanziario, per i progetti di ricerca finalizzata 2006;

per il predetto progetto è stato autorizzato un finanziamento pari a € 300.000,00 (trecentomila/00)

IL MINISTERO DELLA SALUTE

rappresentato dal Dottor Bruno Campione – Dirigente della Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica

e la  
REGIONE LAZIO

rappresentata da **Dr. GUIDO FARINACCO DIR. REG. VICARIO**

Per copia conforme  
all'originale

stipulano e convengono quanto segue:

### Articolo 1

La presente convenzione regola l'affidamento da parte del Ministero della Salute - Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica - alla REGIONE LAZIO della ricerca finalizzata dal titolo "Studio delle basi molecolari della Neurodegenerazione nella malattia di Alzheimer" che viene finanziata dal Ministero della Salute per un importo di € 300.000,00 (trecentomila/00) con imputazione all'u.p.b. 3.1.2.10. ricerca scientifica capitolo 3398.

### Articolo 2

La REGIONE LAZIO svolgerà la ricerca secondo la pianificazione riportata nel programma originale presentato a questo Ministero per l'approvazione e in ottemperanza a quanto previsto dalla lettera invito di cui in premessa. Detto programma fa parte integrante della presente convenzione unitamente alla relativa scheda finanziaria.

Qualora l'Ente apporti rilevanti modifiche al piano esecutivo il progetto sarà nuovamente sottoposto alla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria per il parere di competenza.

### Articolo 3

La ricerca avrà la durata di due (2) anni e dovrà avere inizio entro 30 giorni dalla ricezione da parte dell'Ente della lettera con la quale il Ministero della Salute - Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica - comunicherà l'avvenuta approvazione e registrazione della presente convenzione.

L'Ente dovrà comunicare la data d'inizio della ricerca, con nota sottoscritta dal responsabile amministrativo del progetto di ricerca.

Gli adempimenti previsti ai commi 1° e 2° costituiscono presupposti indispensabili per avviare la procedura di cui all'art. 4.

Il monitoraggio del progetto di ricerca di cui alla presente convenzione è affidato alla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria

### Articolo 4

La prima rata anticipata sarà pari al 60% del finanziamento totale di cui all'art. 1.

La procedura per il pagamento della stessa sarà avviata contestualmente alla comunicazione dell'Ente della data di inizio della ricerca con contestuale richiesta del pagamento.

La successiva rata pari al 30% sarà erogata alla scadenza del primo anno di attività previa approvazione della relazione di cui al successivo art. 5 della presente convenzione e il rimanente 10% a conclusione del progetto secondo le modalità stabilite dal citato art. 5.

### Articolo 5

Al termine del primo anno, per il pagamento della seconda rata, l'Ente dovrà trasmettere al Ministero della Salute, Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria, non oltre 60 giorni dalla scadenza prevista, una relazione sullo stato d'attuazione complessivo della ricerca accompagnata dalla dettagliata esposizione delle spese sostenute (documentazione che dovrà essere trattenuta agli atti del Destinatario Istituzionale del finanziamento e resa disponibile per eventuali controlli) e sottoscritta dal responsabile amministrativo.

Nel caso in cui la relazione non sia considerata, dalla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria, idonea a dimostrare lo stato di avanzamento della ricerca, il Ministero della Salute attiverà le procedure previste dal successivo art.7 che dovranno, comunque, concludersi entro e non oltre il trentesimo giorno dalla contestazione.

Nel caso permangano contestazioni il Ministero sottoporrà l'eventuale provvedimento alla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria allegando obbligatoriamente le contro-deduzioni critte dell'Ente che s'impegna fin d'ora ad accettare quanto sarà deciso dalla Commissione.

*Per copia conforme  
all'originale*

11  
A conclusione del progetto di ricerca dovrà essere inoltrata alla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria la relazione conclusiva, di cui al successivo art.10 della presente convenzione, del progetto e, contestualmente all'invio di detta relazione finale e del resoconto economico complessivo, dovrà essere trasmessa la documentazione dell'attività svolta dall'inizio dei lavori ed i relativi prodotti realizzati anche su formato elettronico (CD).

#### Articolo 6

Durante lo svolgimento della ricerca potranno essere apportate modifiche al programma. Tali modifiche, comunque, non dovranno stravolgere l'impianto complessivo del documento originario allegato al presente accordo. Le proposte di variazioni corredate dalle motivazioni fornite dal responsabile della ricerca dovranno essere sottoposte all'assenso del Ministero della Salute - Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica - con nota sottoscritta del rappresentante legale.

Nel caso sorgano contestazioni, la decisione verrà rimessa alla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria. Il Ministero trasmetterà alla Commissione le contro-deduzioni scritte della REGIONE LAZIO che s'impegna fin d'ora ad accettare quanto sarà deciso dalla Commissione.

#### Articolo 7

Il Ministero della Salute - Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica -, sentita la Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria, ha facoltà di chiedere chiarimenti e può disporre verifiche durante lo svolgimento della ricerca.

#### Articolo 8

Nel caso in cui la REGIONE LAZIO non provveda ad inviare la relazione di cui al precedente art. 5, il Ministero sospenderà l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento verrà disposta anche a seguito della mancata od irregolare attuazione del programma di ricerca. In tale caso il Ministero della Salute chiederà la restituzione delle somme erogate, previa verifica delle cause che hanno portato alla mancata o irregolare attuazione del programma di ricerca.

Nel caso permangano contestazioni, la decisione verrà rimessa alla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria. Il Ministero trasmetterà alla Commissione le contro-deduzioni scritte della REGIONE LAZIO che s'impegna fin d'ora ad accettare quanto sarà deciso dalla Commissione e provvederà se richiesto alla restituzione delle somme percepite, entro l'anno contabile della definizione del procedimento.

#### Articolo 9

Il termine della ricerca potrà essere prorogato dal Ministero della Salute - Direzione Generale della ricerca scientifica e tecnologica, per un periodo di norma non superiore a sei mesi e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza, a seguito di formale, motivata e documentata richiesta della REGIONE LAZIO inoltrata dal responsabile amministrativo non oltre i 90 giorni precedenti la data di scadenza della presente convenzione.

#### Articolo 10

Per l'erogazione del saldo, corrispondente al 10% di cui al precedente art. 4, alla data di scadenza, naturale o prorogata, di cui i precedenti art.3 e art.9, la REGIONE LAZIO dovrà inviare al Ministero della Salute - Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica - la relazione conclusiva sui risultati raggiunti dalla ricerca sottoscritta dal responsabile della stessa così come previsto dall'art. 5 della presente convenzione.

La succitata relazione, dovrà essere accompagnata dalle schede tecnico-finanziarie, relative alla rendicontazione riassuntiva delle spese sostenute per l'intero progetto, nonché

Per copie conformi  
all'originale

dal elenco analitico delle medesime in relazione al finanziamento complessivo concesso e comunque, trattenendo ai propri atti la relativa documentazione amministrativo-contabile.

Nel caso che la relazione non sia considerata idonea a dimostrare il raggiungimento dei risultati previsti dalla ricerca, il Ministero della Salute in applicazione del precedente art.7 chiederà chiarimenti e disporrà indagini entro e non oltre il 30° giorno dalla contestazione scritta della REGIONE LAZIO

In caso di contestazioni si applicherà il comma 2 dell'art.8 della presente convenzione.

#### Articolo 11

La presente convenzione, vincolante per la REGIONE LAZIO all'atto della sottoscrizione, sarà tale per il Ministero della Salute solo dopo la sua approvazione e registrazione da parte degli organi di controllo.

Nel caso in cui il progetto sia cofinanziato sarà cura del destinatario istituzionale stabilire, con apposita convenzione, gli obblighi reciproci e, comunque, nelle relazioni di cui agli artt. 5,8 e 10 della presenta convenzione, si dovrà dar conto dei suddetti ulteriori finanziamenti.

#### Articolo 12

La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia salvo particolari accordi stipulati tra le parti firmatarie del presente atto, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio sanitario nazionale di fruirne, previa richiesta alle parti firmatarie. Qualsiasi documento o prodotto inerente al progetto deve contenere l'indicazione della partecipazione del Ministero della Salute.

#### Articolo 13

I beni e gli strumenti acquistati per l'esecuzione del presente progetto di ricerca al termine della ricerca saranno destinati in proprietà al Ministero della Salute, salvo diverse espresse disposizioni al riguardo da adottare con apposito atto.

#### Articolo 14

Le parti contraenti prendono atto che il finanziamento del presente progetto ricade nella gestione dei fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base 3.1.2.10. "Ricerca Scientifica" capitolo 3398, di pertinenza del centro di responsabilità "Dipartimento dell'Innovazione" - Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica dello stato di previsione del Ministero della Salute, in relazione a quanto disposto dal D.lgs. 502/92 e successive modifiche.

Roma, li

213 LUG. 2007

PER LA  
REGIONE LAZIO


*Udo Ferraro*



PER IL MINISTERO DELLA SALUTE  
Dr. Bruno Cambiolo

*Bruno Cambiolo*

Per copia conforme  
all'originale



746 ly  
2007



# Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE  
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

## PROGRAMMA STRATEGICO

### Convenzione N. 14

**CONVENZIONE TRA MINISTERO DELLA SALUTE E LA REGIONE LAZIO RELATIVA AL PROGETTO DI RICERCA CAPOFILA denominato PROGRAMMA STRATEGICO: "Diagnostica ad elevata complessità e tecnologie per il monitoraggio di pazienti con patologie croniche (PS3)"**

### PREMESSO

che l'art. 12 del D. Lgs. 502 del 1992, integrato dall'art. 12bis del D. Lgs. 229/1999, prevede che il Ministero della Salute provveda al finanziamento di progetti di ricerca finalizzata, destinando a tale scopo una quota del fondo sanitario nazionale;

che con D.M. n. 16928 del 05/04/2006 registrato dalla C.d.C. il 10/05/2006 reg. n. 3 foglio n. 20 il Ministro dell'Economia e Finanze ha disposto le variazioni della ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale per l'esercizio finanziario 2006;

che i suddetti finanziamenti per la ricerca finalizzata sono stati iscritti sull' u.p.b. 3.1.2.10. - Ricerca Scientifica - cap. 3398 "Spese per la ricerca finalizzata in attuazione degli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari del Piano Sanitario Nazionale" dello stato di previsione del Ministero della Salute per l'anno 2006;

che i finanziamenti sono destinati ai progetti di ricerca finalizzata presentati nei termini e secondo le modalità previsti dalla lettera invito "Programma per la Ricerca Sanitaria 2006" (Bando Ricerca Finalizzata 2006) prot. n. DGRST. 4/5503/P/I9ab del 09/08/06 con la quale sono stati invitati i destinatari istituzionali a presentare progetti di ricerca finalizzata per l'esercizio finanziario 2006;

che con la Direttiva del Ministro della Salute del 24 maggio 2007 è stata approvata la proposta della Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria in data 4 aprile 2007 in tema di utilizzo dei fondi assegnati alla ricerca per l'esercizio finanziario 2006 per progetti di ricerca che rivestano carattere di interesse sanitario;

con D.D. del 14/12/2006 registrato dall'U.C.B. il 12/01/2007 n. 5646 è stata impegnata ed ammessa al finanziamento la somma destinata, per il corrente esercizio finanziario, per i progetti di ricerca finalizzata 2006;

che la REGIONE LAZIO è stato individuato quale Destinatario Istituzionale Capofila del finanziamento del Ministero della Salute di cui all'art. 12 bis co.6 del D.Lgs. 502/92;

che la REGIONE LAZIO ha presentato il Programma Strategico "Diagnostica ad elevata complessità e tecnologie per il monitoraggio di pazienti con patologie croniche (PS3)" come Progetto Capofila del Programma strategico stesso, che vede la compartecipazione dei seguenti Destinatari Istituzionali:

- Regione Puglia

Per copia conforme  
all'originale

- Regione Molise
- Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali
- Regione Emilia Romagna
- Istituto Superiore di Sanità – Dipartimento Malattie Infettive, Parassitarie ed Immunomediate
- Provincia Autonoma di Trento
- Irccs Lazzaro Spallanzani

che la REGIONE LAZIO in qualità di coordinatore del programma strategico ha la responsabilità del coordinamento metodologico ed organizzativo degli altri Destinatari Istituzionali che concorrono a realizzare il programma strategico “ *Diagnostica ad elevata complessità e tecnologie per il monitoraggio di pazienti con patologie croniche (PS3)* ” con propri progetti specifici che concorrono a realizzare l’obiettivo del programma;

che si rende necessario disciplinare con la presente convenzione lo svolgimento del suddetto progetto affidato al Destinatario Istituzionale in parola;

che successivamente alla stipula della presente convenzione la REGIONE LAZIO in qualità di Destinatario Istituzionale Capofila è tenuto a sua volta a stipulare convenzioni, che disciplinino i rapporti con Destinatari Istituzionali i quali concorrono con propri progetti specifici, mirati ai singoli obiettivi, al fine al fine di realizzare congiuntamente il progetto di ricerca;

che il progetto avrà la durata di due anni.

### Il Ministero della Salute

rappresentato dal Dott. Bruno Campione, Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica

e la

REGIONE LAZIO

rappresentata da Il. GUIDO FARINACCIO, DIR. REG. VICARIO

*stipulano e convengono quanto segue:*

#### Art. 1

Le premesse e gli allegati formano parte integrante della presente convenzione.

#### Art. 2

Con la presente convenzione la REGIONE LAZIO si impegna a svolgere, avvalendosi della collaborazione dei Destinatari Istituzionali, di cui in premessa, che concorro con i propri progetti specifici alla realizzazione del progetto di ricerca capofila biennale denominato: “ *Diagnostica ad elevata complessità e tecnologie per il monitoraggio di pazienti con patologie croniche (PS3)* ”.

Gli oneri del progetto posti a carico del Ministero della Salute sono di € 1.150.000,00 (unmilione centocinquanta mila/00)

#### Art. 3

Per l’attuazione della presente convenzione il Destinatario Istituzionale Capofila è tenuto a sua volta a stipulare le convenzioni con i Destinatari Istituzionali di cui in premessa, che concorrono con i propri progetti specifici alla realizzazione del progetto di ricerca capofila, adeguandosi a tutte le prescrizioni stabilite nella presente convenzione.

La stessa dovrà regolare dettagliatamente i rapporti e gli obblighi reciproci delle parti in relazione alla suddivisione delle spese (da documentare e rendicontare), alla procedura da eseguire ed ai relativi controlli e costituiscono condizione indispensabile per procedere all’erogazione del finanziamento.

Per copie conformi  
all'originale

#### Art. 4

Il progetto di ricerca capofila "*Diagnostica ad elevata complessità e tecnologie per il monitoraggio di pazienti con patologie croniche (PS3)*" riveste carattere di unicità ed è coordinato dal destinatario istituzionale capofila.

Il piano esecutivo del progetto stabilisce il responsabile scientifico ed il programma di svolgimento delle ricerche, ripartendo gli interventi affidati alla REGIONE LAZIO e quelli posti a carico dei Destinatari Istituzionali che concorrono con i propri progetti specifici alla realizzazione del programma strategico di ricerca finalizzata in parola e le relative spese sostenute.

#### Art. 5

Il Ministero della Salute si impegna a corrispondere alla REGIONE LAZIO la somma complessiva di € 1.150.000,00 (unmilionecentocinquatamila/00) per l'attività che verrà espletata durante lo svolgimento del progetto capofila "*Diagnostica ad elevata complessità e tecnologie per il monitoraggio di pazienti con patologie croniche (PS3)*" secondo quanto stabilito all'art. 2 ed all'art. 3 della presente convenzione.

Il finanziamento del Ministero della Salute sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- La prima rata anticipata sarà pari al **60%** dell'importo del finanziamento che verrà corrisposto previa comunicazione dell'inizio dell'attività con contestuale richiesta del pagamento.
- La seconda rata pari al **30%** sarà erogata al primo anno di attività previa approvazione della relazione di cui al successivo art. 6 della presente convenzione.
- La terza rata pari al **10%** sarà erogata a conclusione del progetto previa approvazione della relazione di cui al successivo art. 6 della presente convenzione.

#### Art. 6

La REGIONE LAZIO quale Destinatario Istituzionale del finanziamento e in qualità di coordinatore del "Progetto Capofila" e responsabile del coordinamento metodologico ed organizzativo si impegna a presentare una relazione sullo stato dell'arte del programma strategico complessivo al termine del primo anno di attività ed una relazione conclusiva complessiva al secondo anno di attività con l'indicazione dei risultati raggiunti.

Tali relazioni dovranno essere accompagnate dalla dettagliata esposizione delle spese sostenute.

La relativa documentazione amministrativa - contabile dovrà essere resa disponibile per ogni ulteriore attività di controllo e dovrà essere trattenuta agli atti del Destinatario Istituzionale.

Dette relazioni dovranno contenere il cronogramma dell'attività di ricerca ed indicare dettagliatamente lo stato di avanzamento dei lavori dei Destinatari Istituzionali che hanno partecipato a realizzare i singoli obiettivi del Programma con i loro specifici progetti mirati, nonché la destinazione dei finanziamenti, in relazione alle spese sostenute.

Il monitoraggio del progetto è affidato alla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria che si riserva la facoltà di effettuare controlli diretti sullo stato di avanzamento del programma strategico di ricerca, sulla conformità dei risultati ottenuti dal programma presentato e sulla documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Contestualmente all'invio della relazione finale del Programma Strategico di ricerca e del resoconto economico complessivo, dovrà essere trasmessa la documentazione dell'attività svolta dall'inizio dei lavori ed i relativi prodotti realizzati anche su formato elettronico (CD).

#### Art. 7

La presente convenzione ha la durata di due anni a decorrere dalla data di comunicazione degli estremi di registrazione del decreto dirigenziale di approvazione della stessa.

E' ammessa la proroga di un solo anno per particolari motivi previo parere della Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria.

#### Art. 8

Nel caso in cui lo svolgimento del progetto non sarà completato alla data della scadenza della Convenzione o della eventuale proroga, il Destinatario Istituzionale potrà trattenere esclusivamente le somme relative alle spese sostenute e documentate sino al momento della risoluzione.

Per copia conforme  
all'originale

**Art. 9**

In tutti i casi nei quali lo svolgimento del progetto non sarà conforme a quanto stabilito nel piano esecutivo del progetto stesso e dalla presente convenzione (impossibilità, ritardi, carenze di documentazione ecc.) il Ministero potrà ridurre o sospendere il finanziamento.

Per regolare la situazione finanziaria conseguente all'applicazione del comma precedente i percettori del finanziamento dovranno procedere al versamento delle somme percepite in conto entrate dello Stato.

**Art. 10**

I risultati raggiunti attraverso lo svolgimento del presente programma di ricerca vengono prioritariamente messi a disposizione del S.S.N.

La proprietà dei risultati eventualmente brevettabili sarà definita in ottemperanza a quanto stabilito dal "Codice della Proprietà Industriale" emanato con il D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, a norma dell'art. 15 della L. 12/12/2002, n. 273 e salvo particolari accordi stipulati tra le parti firmatarie del presente atto.

La pubblicazione o divulgazione anche parziale dei risultati è condizionata alla previa autorizzazione della Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria.

I beni e gli strumenti acquistati per l'esecuzione del presente progetto di ricerca saranno destinati in proprietà al Ministero della Salute, salvo diverse espresse disposizioni al riguardo da adottare con apposito atto.

**Art. 11**

Le parti stabiliscono, altresì, che di comune accordo potranno essere apportate modifiche al piano esecutivo del progetto ma che dette modifiche non dovranno stravolgere il programma originario e ove si rilevassero particolarmente significative, dovranno essere sottoposte al parere della Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria.

**Art. 12**

La presente convenzione, impegna la REGIONE LAZIO sin dal momento della stipula, mentre vincolerà il Ministero solo a seguito dell'approvazione e della esecutività a termini di legge.

**Art. 13**

Le parti contraenti prendono atto che il finanziamento del presente progetto ricade nella gestione dei fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base 3.1.2.10. "Ricerca Scientifica" capitolo 3398, di pertinenza del centro di responsabilità "Dipartimento dell'Innovazione" Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica dello stato di previsione del Ministero della Salute in relazione a quanto disposto dal D.lgs. 502/92 e successive modifiche.

Per la  
REGIONE LAZIO

*Nedo Savoca*

Roma li, 13 11 2005

Per il Ministero della Salute  
Direzione Generale della  
Ricerca Scientifica e Tecnologica  
Dr. Bruno Campione

*Bruno Campione*

Per copie conforme  
all'originale

